



**Camera di Commercio  
Caserta**

## **CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA**

**Organismo iscritto al n. 404 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle  
mediazioni – Ministero della Giustizia**

### **REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE**

#### **PREMESSA**

Il presente regolamento si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza. Esso persegue il fine di assicurare la massima competenza nella presentazione dell'attività di mediazione al servizio principalmente dei cittadini, delle imprese e di tutti gli enti pubblici e privati presenti sul territorio della provincia di Caserta.

#### **Art. 1 DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- “Ministero” il Ministero della Giustizia;
- “decreto legislativo” il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28;
- “mediazione” l'attività comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia che nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- “mediatore” la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- “conciliazione” la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- per “Organismo di mediazione” o semplicemente “Organismo”, si intende l'Ente del sistema camerale, iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per “Responsabile dell'Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell'ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione. A capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo;
- per “tariffario” la tabella delle indennità di mediazione dovuta dalle parti solidalmente all'Organismo di mediazione per la gestione delle procedure.

#### **Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, comprese le liti tra imprese e tra

- imprese e consumatori, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
2. La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all'allegato C).
  3. Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica alle procedure di mediazione gestite dall'Organismo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
  4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, dal D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, e loro successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 3 LA SEGRETERIA**

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.
2. La Segreteria forma un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione - anche con modalità informatiche -, che contiene tutti gli atti del procedimento e che viene custodito in conformità alla vigente normativa in tema di riservatezza dei dati personali. L'informativa completa sui dati è disponibile anche sul sito web camerale.
3. I documenti depositati si intendono a disposizione di tutte le parti, salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.
4. La Segreteria:
  - a) verifica la regolarità formale della domanda di mediazione;
  - b) verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, come previste dal tariffario ed emette la relativa fattura;
  - c) provvede al tempestivo invio delle comunicazioni di propria competenza alle parti;
  - d) su richiesta di una parte attesta, altresì, per iscritto l'avvenuto deposito della domanda e l'avvenuta chiusura del procedimento.
5. Il Responsabile dell'Organismo:
  - a) può dichiarare concluso il procedimento comunicandolo alle parti in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento o salvo diversa e concorde volontà delle parti, qualora siano decorsi tre mesi dal deposito della domanda;
  - b) dichiara concluso il procedimento comunicandolo alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, co.1-bis del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i.

### **Art. 4 IL MEDIATORE**

1. Il mediatore non decide la controversia, conduce le sedute di mediazione con le modalità ritenute più idonee in relazione alla controversia per favorire il raggiungimento di un accordo di conciliazione.
2. Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi, nel rispetto della normativa vigente e degli standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio
3. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita, turnazione, disponibilità ed esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
4. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco.
5. Sulla base degli accordi di cui all'art.8, il mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dal Responsabile dell'Organismo, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri

Organismi di mediazione.

6. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. 28/2010 e previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
7. Prima dell'inizio di ciascun procedimento mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.
8. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione, senza oneri aggiuntivi per le parti. Il co-mediatore è tenuto all'osservanza dei medesimi obblighi del mediatore
9. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Il Responsabile dell'Organismo valuterà la fondatezza e rilevanza dei motivi addotti e deciderà in merito. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.
10. Il mediatore è tenuto a presenziare a tutti gli incontri di mediazione personalmente; la mancata presenza all'incontro, non motivata alla segreteria con congruo anticipo, consente l'immediata sostituzione dello stesso e il mancato pagamento, a titolo di penale per il disagio arrecato al procedimento, di tutto il compenso.
11. Il mediatore è direttamente responsabile delle comunicazioni alle parti, quando se ne fa carico nei verbali di incontro ed è tenuto a documentare nel fascicolo del procedimento le sue attività, nonché le eventuali spese sostenute per ottenere il rimborso.

## **Art. 5 CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI**

1. Presso l'Organismo di mediazione è conservato, per ciascun mediatore, un fascicolo - anche informatico - contenente il curriculum dettagliato del professionista, gli attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, le specializzazioni eventualmente possedute e le informazioni sulle procedure gestite.
2. Il Responsabile dell'Organismo valutati il curriculum professionale del mediatore (tipologia di laurea, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione)-e l'oggetto della mediazione, individua in prima istanza una rosa di mediatori. Il Responsabile procede quindi ad un ulteriore approfondimento, sulla base di un'istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura. L'esperienza maturata dal mediatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del professionista più idoneo a gestire la mediazione demandata all'organismo. Il Responsabile dell'Organismo valuta l'esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto (per esempio multiparte), al livello di conflitto raggiunto dalle parti, alla tipologia di mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria). Sarà oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del mediatore.
3. Qualora si tratti, a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza sulla base del successivo criterio di esperienza.
4. Qualora si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.
5. Qualora il Responsabile individui per la mediazione oggetto della nomina più mediatori ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, procederà ad applicare un criterio di turnazione avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'anno che al valore delle procedure precedentemente assegnate.
6. Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non

ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.

7. Nel caso in cui il mediatore rifiuti l'incarico di mediazione per tre volte, senza un giustificato motivo documentato, l'Organismo di mediazione potrà non designarlo come mediatore per i sei mesi successivi all'ultimo incarico rifiutato.

## **Art. 6 AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, si attiva su istanza di parte:
  - a. quando si intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia avente ad oggetto una delle materie previste dall'art.5, co. 1-bis del D. Lgs. 28/2010;
  - b. quando l'esperimento del procedimento di mediazione è disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 5, co.2 del D. Lgs. 28/2010;
  - c. volontariamente;
  - d. in base ad una clausola contrattuale.
2. Il procedimento si avvia attraverso la trasmissione via pec ovvero attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito internet dell'Organismo di mediazione. Nella domanda devono essere indicati:
  - a. il nome dell'Organismo di mediazione;
  - b. le generalità ed i recapiti delle parti e, se richiesti dalla legge o comunque nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti, unitamente ai documenti di riconoscimento degli stessi ed alle eventuali deleghe;
  - c. l'oggetto della controversia, precisando se si tratta di un'ipotesi ex art.5, commi 1-bis e 2;
  - d. le ragioni della pretesa;
  - e. il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile;
  - f. la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio della procedura di mediazione;
  - g. la dichiarazione di competenza territoriale dell'Organismo ovvero la volontà di derogarvi, nei casi ammessi dalla legge.
3. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, quando dovute, il Responsabile dell'Organismo sospende la domanda ed invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di sette (7) giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere presentata anche nei confronti di più parti.
4. Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro trenta (30) giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.
5. La sede dell'incontro di mediazione è presso la sede dell'Organismo, presso la sede secondaria o, eventualmente, presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo.
6. La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e trasmette loro copia della domanda di mediazione unitamente a tutti gli allegati per i quali il richiedente non abbia dichiarato la volontà di riservali al solo mediatore. Le parti, entro sette giorni antecedenti l'incontro, confermano la partecipazione allo stesso.
7. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, riservata al solo mediatore, salvo il consenso della parte che li ha prodotti.
8. Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo di mediazione successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

## **Art. 7 IL VALORE DELLA LITE**

1. Il valore della lite è indicato dal soggetto promotore nella domanda di mediazione. La quantificazione del valore deve essere oggettiva e documentabile.
2. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
3. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso da quello indicato, l'importo dell'indennità già versato è da considerarsi acconto ed il saldo è dovuto in rapporto al valore di lite accertato.
4. I criteri di calcolo del valore della lite sono quelli indicati dal codice di procedura civile, ad eccezione di eventuali deroghe documentalmente comprovate.
5. In caso di domande di mediazione congiunte o contestuali, ciascuna parte è tenuta al pagamento della propria quota secondo il Tariffario approvato.

## **Art. 8 PROCEDURA DI MEDIAZIONE E PRIMO INCONTRO**

1. Le parti partecipano agli incontri personalmente. Quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono farsi assistere da un avvocato, con spese a proprio carico; possono comunque farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.
2. Il primo incontro con il mediatore, le parti ed i loro legali, nei casi in cui la loro presenza è prevista dalla legge, si svolge con l'obiettivo di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invitare le stesse ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, verificandone insieme anche l'opportunità. Detto incontro, si conclude in ogni caso con la redazione di un apposito verbale.
3. Il primo incontro non è soggetto, di norma, a rinvii. Solo in casi eccezionali, il primo incontro può essere rinviato per comprovati motivi, con il consenso di tutte le parti e del mediatore, previa verifica della disponibilità con l'Organismo. Salvo casi eccezionali e per comprovate esigenze, è consentito un solo rinvio del primo incontro.
4. La Segreteria dell'Organismo non darà seguito alle istanze di rinvio degli incontri pervenute con un preavviso inferiore a tre giorni lavorativi antecedenti la data fissata né invierà relativa comunicazione alle parti. Resta quanto stabilito dall'art.8, co.3 del presente Regolamento.
5. Se, al termine del primo incontro, le parti decidano di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento. Nel caso in cui sia presente una sola parte, il procedimento si conclude con un verbale di mancata adesione o mancata partecipazione alla mediazione. In ogni caso, nel verbale verrà riportato solo la partecipazione o la mancata partecipazione alla mediazione e l'esito della seduta, senza possibilità di verbalizzare eventuali dichiarazioni o conclusioni delle parti. Nulla è dovuto per le spese di mediazione.
6. Nel caso in cui le parti decidano, al termine del primo incontro, di procedere con la mediazione, esse devono corrispondere anche le spese di mediazione, in misura non inferiore alla metà di quelle previste dal tariffario. Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte.
7. Nel corso della mediazione, il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura e, di propria iniziativa o su concorde richiesta delle parti, può sentire le parti anche separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
8. L'Organismo può avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali siano stati conclusi specifici accordi, il cui testo è pubblicato sull'apposito sito internet dell'Organismo.

9. Su richiesta del mediatore il Responsabile dell'Organismo può individuare un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, o nella diversa ripartizione fra le stesse previamente concordata. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del tariffario della propria categoria di appartenenza ovvero in base al tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale. Il compenso del consulente tecnico viene comunicato preventivamente alle parti e da queste accettato per iscritto.

## **Art. 9 ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE**

1. Se le parti raggiungono l'accordo, il mediatore redige il verbale dell'incontro, in forma scritta, nel quale è riportato, nel testo dell'accordo di conciliazione o in apposito allegato, la composizione della controversia.
2. Il verbale è sottoscritto dal mediatore, dalle parti ed eventualmente dagli avvocati designati, secondo quanto previsto dalla normativa.
3. Se oggetto dell'accordo è uno degli atti soggetti a trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 c.c., l'accordo di conciliazione deve essere autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Se le parti non raggiungono l'accordo, il mediatore redige un verbale in cui si dà atto dell'esito negativo dell'incontro ed, eventualmente, dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo o della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore formula una proposta di accordo. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel predetto termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.
6. Il verbale di accordo potrà essere consegnato alle parti solo dopo il versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di mediazione.
7. Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.
8. Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'allegato D).

## **Art. 10 RISERVATEZZA**

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro, non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, i soggetti diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
3. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui

provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

#### **Art. 11 TIROCINIO ASSISTITO**

1. Il tirocinio assistito consiste sia nell'osservazione dell'operato del mediatore esperto, senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso, sia nella partecipazione a successivi incontri, guidati dai mediatori del Servizio di Conciliazione e/o esperti per l'analisi e la riflessione sulle mediazioni osservate.
2. I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.
3. Le parti della mediazione e il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l'allontanamento dei tirocinanti.
4. Il Servizio di mediazione consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio, nel numero di 3 tirocinanti per ogni seduta, dando comunque precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco.
5. Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria e non ha diritto a percepire alcun compenso.

#### **Art. 12 ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI**

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
  - a. la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
  - b. la qualificazione della natura della controversia (obbligatoria, facoltativa, delegata, contrattuale);
  - c. la forma ed il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce procura al proprio rappresentante di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
  - d. l'indicazione del valore della controversia e l'individuazione della competenza territoriale;
  - e. l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
  - f. l'individuazione della documentazione trasmessa da riservare al solo mediatore;
  - g. la dichiarazione che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.
2. L'Organismo non può comunque essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:
  - a. mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo,
  - b. imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
3. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.